

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO E LAVORI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 500.000,00 EURO)

**CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE, DI SERVIZI E
DI LAVORI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DELLA
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE**

(Approvato con Delibera del Cda del 20/10/2023)

Articolo 1 - OGGETTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da espletare per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – e precisamente l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro e di lavori di importo non superiore a 500.000,00 euro – e privi di interesse transfrontaliero certo, in conformità con quanto prescritto dall’art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito “Codice”).

1.2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza che non richiedono una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione e in cui il prestatore d’opera intellettuale si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione, affidamenti ai quali si applica il “*Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma*” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 15/04/2019.

1.3 La Fondazione Lombardia per l’Ambiente (di seguito “Fondazione”), nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure di aggiudicazione ordinarie, anziché a quelle previste dal presente Regolamento e dalla normativa relativa ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, previa adeguata motivazione, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Regolamento costituisce applicazione del Codice e, in particolare, dell’art. 50 del Codice, in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dei relativi atti di esecuzione e attuazione.

Articolo 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

3.1. L’acquisizione di forniture, servizi o lavori non può essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurre l’affidamento alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

3.2. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al precedente comma è fatta salva la facoltà di suddividere l’oggetto dell’affidamento in lotti funzionali.

Articolo 4 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

4.1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del Codice. In applicazione di tale principio, la Fondazione, pertanto, di norma non affida e/o aggiudica un contratto al contraente uscente nei casi in cui i due affidamenti siano consecutivi e abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

4.2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ripartisce gli affidamenti in base al valore economico nelle seguenti fasce:

a) Servizi e forniture

- fino a 4.999,99 euro;
- da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro;
- da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro fino a 89.999,99 euro;
- da 90.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;

b) Lavori

- fino a 19.999,99 euro;
- da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro fino a 89.999,99 euro;
- da 90.000,00 euro fino a 149.999,99 euro;
- da 150.000 euro fino a 258.000,00 euro;
- da 258.000,01 euro fino a 349.999,99 euro;
- da 350.000 euro fino a 500.000,00 euro.

Le predette fasce di valore sono stabilite al fine di semplificare l'iter di individuazione degli operatori selezionabili dalla Fondazione e sono indicative di un crescente grado di importanza e complessità della fornitura, servizio o lavoro da acquisire.

Il divieto di affidamento e/o di aggiudicazione di cui al comma 4.1. si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi che seguono.

4.3. La Fondazione, in deroga al principio di rotazione, può procedere a nuovo invito del contraente uscente o individuarlo come affidatario diretto:

- a) per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fermo restando l'obbligo di motivare sinteticamente tale decisione;
- b) per i contratti affidati ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. c), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

4.4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Articolo 5 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

5.1. Il Responsabile Unico del Progetto per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento è il Direttore della Fondazione o altra persona nominata da quest'ultimo.

Articolo 6 - ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI

6.1. La Fondazione ha istituito e predisposto un elenco aperto degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in conformità al "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici", Allegato 1 al presente Regolamento.

6.2. Tale elenco di operatori economici è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "*Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico*". Per l'accesso e l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici della Fondazione si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle determinazioni di cui alla Delibera citata.

6.3. Il regolamento di cui al comma 6.1. è pubblicato sul sito *web* www.flanet.org

Articolo 7 – DISCIPLINA GENERALE

7.1. La Fondazione procede all'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 o negli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
- b) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti negli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e non superiore a 500.000,00 euro.

7.2. Per le procedure espletate in applicazione del presente Regolamento deve essere conseguito il CIG in modalità ordinaria (Simog), fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.3.

Articolo 8 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 140.000,00 PER SERVIZI E FORNITURE E NON SUPERIORE A EURO 150.000,00 PER LAVORI

8.1. Agli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro o di lavori di importo inferiore a 150.000 euro la Fondazione può procedere immediatamente, anche senza la preventiva consultazione di più operatori, con la decisione di contrarre, o atto equivalente, che contiene:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nella decisione di contrarre, o atto equivalente, la Fondazione dà inoltre atto dell'eventuale acquisizione di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale non costituisce confronto competitivo di offerte.

8.2. Nelle procedure di affidamento di cui al comma 8.1., la Fondazione, in applicazione dell'art. 53, c. 1, del Codice, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice.

In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti affidati secondo le modalità di cui al comma 8.1.. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari

al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

8.3. Per le procedure di cui al presente articolo il CIG può essere conseguito, oltre che con modalità ordinaria (Simog), anche con modalità semplificata (SmartCig).

Articolo 9 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E NON SUPERIORE A 500.000,00 EURO

9.1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro, la Fondazione attiva una procedura negoziata senza bando e individua almeno cinque operatori economici da consultare, utilizzando prioritariamente l'elenco di cui al precedente art. 6 o gli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento oppure attraverso indagini di mercato di cui al successivo art. 10.

9.2. Prima dell'avvio della procedura di cui al comma 9.1., la Fondazione adotta apposita determina a contrarre, la quale contiene: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi o delle opere che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'elenco, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

9.3. La lettera di invito a presentare offerta è inviata tramite la piattaforma informatica SINTEL e segue tutte le procedure indicate nel Manuale di utilizzo della piattaforma.

9.4. La lettera di invito prevede un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine può subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti.

9.5. Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa);
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 6 o dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) le modalità e il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) i tempi di esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) le garanzie richieste;
- j) il nominativo del RUP;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l'eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica;
- n) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione

richiesta.

9.6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

9.7. Le operazioni di gara sono tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Di ciascuna seduta è redatto verbale con l'indicazione delle attività svolte.

9.8. Nel caso in cui la Fondazione, ai sensi del comma 9.1., abbia fatto ricorso ad una indagine di mercato e sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quello richiesto, oppure una sola manifestazione d'interesse, la Fondazione può, nella sua discrezionalità, decidere di consultare ulteriori operatori economici oppure procedere immediatamente all'affidamento, dando conto delle proprie scelte nel provvedimento di cui al comma 9.11..

9.9. La Fondazione valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, c. 9, del Codice appaia anormalmente bassa. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Fondazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del Codice, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso la Fondazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9.10. Nelle procedure di affidamento di cui al comma 9.1., la Fondazione, in applicazione dell'art. 53, c. 1, del Codice, di regola non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al comma 9.1.. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

9.11. All'esito della procedura negoziata senza bando, la Fondazione delibera di procedere all'affidamento con provvedimento conclusivo della procedura in cui motiva in ordine alle proprie determinazioni sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti.

Articolo 10 – INDAGINI DI MERCATO

10.1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali richiedere un preventivo oppure da consultare nelle procedure di cui al precedente art. 9, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La Fondazione, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite sugli operatori di settore, riassume nella determina a contrarre di cui all'art. 9.2. le conclusioni tratte dall'indagine svolta.

10.2 Per l'effettuazione delle indagini di mercato la Fondazione si avvale della piattaforma informatica SINTEL. Dell'avvio dell'indagine di mercato è dato avviso sul sito *web* della Fondazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

10.3. La durata della pubblicazione dell'avviso è di norma stabilito in 15 giorni, salva la Facoltà della Fondazione di ridurre il suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, fino a non meno di 5 giorni oppure di allungarlo, in ragione della rilevanza del contratto, fino ad un massimo di 30 giorni.

10.4. Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato la Fondazione indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziari richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di

operatori economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di comunicazione con la Fondazione.

10.5. Nel caso di manifestazione di interesse da parte di un numero di operatori economici superiore al numero massimo indicato nell'avviso, la Fondazione procede all'individuazione degli operatori economici da invitare sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e ferme restando le disposizioni sulla rotazione degli inviti di cui all'art 4.

10.6. Il coinvolgimento nelle attività costituenti indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento circa il successivo invito a presentare offerta.

10.7. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Fondazione con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Articolo 11 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

11.1. Per contrarre con la Fondazione l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

11.2. La Fondazione può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari determinati in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

11.3. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata, di cui all'art. 9, le verifiche sui requisiti verranno esperite dalla Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario, sebbene le stesse potranno comunque essere estese anche agli altri partecipanti.

11.4. Qualora siano richiesti requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali, la Fondazione dovrà accertare anche il possesso dei medesimi secondo le modalità di cui all'art. 12.

Articolo 12 – CONTROLLI

12.1. Per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Fondazione procede alla stipula del contratto sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In tal caso la Fondazione procede comunque, prima della stipula del contratto:

- a) alla consultazione del casellario ANAC;
- b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti;
- d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

12.2. Per forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro la Fondazione procederà alle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

12.3. Nei casi di cui al comma 12.1., la Fondazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici delegati dal Direttore generale stabiliscono le modalità di individuazione del campione su cui effettuare i controlli.

Articolo 13 - CONTRATTO

13.1. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

13.2. I termini dilatori previsti dall'art. 18, cc. 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

13.3. I contratti affidati in applicazione del presente Regolamento sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. È in ogni caso facoltà della Fondazione prevedere ulteriori modalità di stipula.

Articolo 14 – PUBBLICAZIONI

14.1 I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui al presente Regolamento sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

14.2 Con le stesse modalità di cui al comma 14.1. è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento. Nei casi di cui all'art. 7, c. 1, lett. c), tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Articolo 15 – NORME DI RINVIO

15.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti nel Codice e nelle sue disposizioni attuative oltreché tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

15.2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme europee, statali o regionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

15.3. In particolare, le soglie di acquisizione previste dal presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta.

Articolo 16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

16.1. Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 17 - ABROGAZIONE

17.1. A decorrere dall'approvazione del presente Regolamento, è abrogato il *“Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2020.

Milano, 20 Ottobre 2023